

- c) la copertura, con garanzia dello Stato, degli impegni assunti dal Commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di Società previsti dal programma di liquidazione (art. 2 bis aggiunto alla legge n. 33/93 dall'art. 11, comma 5 del D.L. 22/11/94 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738);
- d) l'onere, a carico della gestione liquidatoria, correlato alla possibilità per il Commissario liquidatore di predisporre un programma di prepensionamenti di anzianità e di vecchiaia per il personale delle società controllate dall'Efim, ad eccezione delle società manifatturiere operanti nei settori difesa ed aerospaziale (Legge n. 598 del 27/10/1994).
- Allo stesso beneficio sono stati assoggettati anche i dipendenti diretti dell'Ente, a norma dell'art. 10, comma 3 della legge n. 738 del 27/12/1994.

Inoltre, sono state emanate ulteriori disposizioni che hanno comportato:

- a) l'assoggettamento dell'Efim alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, tramite decreto del Ministro del tesoro del 21/1/1995;
- b) l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa, concessa a mezzo decreto del Ministro del tesoro del 2/3/1995;
- c) la razionalizzazione delle l.c.a. del Gruppo, disposta dalla legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), che ha previsto:
- la gestione, da parte delle società Alumix in l.c.a., Efimpianti in l.c.a. e Nuova Breda Fucine in l.c.a., delle liquidazioni coatte amministrative delle altre società del Gruppo, con separazione dei rispettivi patrimoni. Lo schema seguente sintetizza quanto sopra espresso:

TRASFERITARIE:		
ALUMIX S.p.A. in l.c.a.	EFIMPIANTI S.p.A. in l.c.a.	NUOVA BREDA FUCINE S.p.A. in l.c.a.
con effetto dall'1/1/2001	con effetto dall'1/1/2001	con effetto dall'1/1/2001
Alucasa S.p.A. in l.c.a.	B.Progetti e Costruzioni S.p.A. in l.c.a.	Breda Energia S.p.A. in l.c.a.
Alutekna S.p.A. in l.c.a.	Ecosafe S.p.A. in l.c.a.	Bredafin Innovazione S.p.A. in l.c.a.
Alures S.p.A. in l.c.a.	Edina S.p.A. in l.c.a.	Breda Fucine Meridionali S.p.A. in l.c.a.
Almax S.p.A. in l.c.a.	Efimdata S.p.A. in l.c.a.	Cesis S.p.A. in l.c.a.
Comsal S.p.A. in l.c.a.	Etnea Vini S.p.A. in l.c.a.	C.T.O. S.p.A. in l.c.a.
Nuova Comsal S.p.A. in l.c.a.	Istituto Ricerche Breda S.p.A. in l.c.a.	Efimservizi S.p.A. in l.c.a.
Sardal S.p.A. in l.c.a.	Metallotecnica Veneta S.p.A. in l.c.a.	Oto Breda Finanziaria S.p.A. in l.c.a.
Sistemi e Spazio S.p.A. in l.c.a.	Nuova Safim S.p.A. in l.c.a.	Oto Trasm S.p.A. in l.c.a.
	Nuova Sopal S.p.A. in l.c.a.	Sistemi e Tecnologie speciali S.p.A. in l.c.a.
	Olisud S.p.A. in l.c.a.	Safim Leasing S.p.A. in l.c.a.
	Reggiane Omi S.p.A. in l.c.a.	
	Safimgest S.p.A. in l.c.a.	
	Termomeccanica Italiana S.p.A. in l.c.a.	
		con effetto dall'1/1/2002
		Finanziaria Ernesto Breda S.p.A. in l.c.a.
		Safim Factor S.p.A. in l.c.a.

- l'estinzione dei crediti e dei debiti in essere all' 1/1/2001 dell'Efim e delle società da esso controllate al 100%, nei confronti delle amministrazioni dello Stato, nonché dei procedimenti giudiziari in corso con le stesse.

Il provvedimento in esame, ed i conseguenti assestamenti contabili, hanno determinato, in capo ad Efim, una plusvalenza complessiva netta di 6,70 miliardi di euro imputata nel bilancio del primo semestre 2001;

- d) la riconferma dell'esistenza della garanzia fornita dallo Stato sul pagamento integrale dei debiti delle società controllate al 100% direttamente o indirettamente dall'Efim, con il D.L. n. 63 del 15/4/2002, convertito dalla legge 15/5/2002 n. 112, art. 9, comma 2;
- e) il versamento (al Capo X – capitolo 2368), disposto dalla legge 289 del 27/12/2002 (legge finanziaria 2003), di fondi Efim, disponibili presso la Tesoreria Centrale, il cui importo è stato così determinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:
- Quanto ad euro 260 milioni, con decreto n. 15413 del 17/02/2003. Il relativo importo è stato versato in data 28/03/2003;
 - Quanto ad euro 130 milioni, con decreto n. 28065 del 22/03/2004. Il relativo importo è stato versato in data 05/04/2004;
 - Quanto ad euro 15 milioni, con decreto n. 136852 del 16/12/2005. Il relativo importo è stato versato in data 21/12/2005;
 - Quanto ad euro 40 milioni, con decreto n. 71862 del 10/07/2006. Il relativo importo è stato versato in data 13/07/2006 ed è riportato tra gli "Eventi successivi al 30/6/2006" della presente Relazione;
- f) la cessazione della continuazione dell'esercizio di impresa, sancita dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 116733 del 22 dicembre 2003.

PRINCIPALI EVENTI DELLA GESTIONE

Nel corso del periodo 1 gennaio – 30 giugno 2006 si sono verificati i seguenti fatti salienti:

1) **Transazione società di revisione**

Con provvedimento del Direttore Generale del Tesoro n. 62043 del 12/6/2006 l'Efim è stato autorizzato dalla propria Autorità di vigilanza ad aderire alla proposta transattiva con le società di revisione Reconta Ernst & Young e KPMG, convenute in giudizio da Efim e da alcune sue controllate per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di vizi sulle certificazioni dei bilanci di alcune società del Gruppo.

In base agli accordi raggiunti, le società REY e KPMG si impegnano a versare, entro 60 giorni lavorativi dalla data di autorizzazione, la complessiva somma di Euro 9.500.000, (di cui Euro 2.306.635 di pertinenza Efim) a fronte della chiusura del contenzioso in atto tra esse e l'Efim, l'Alumix e la F.E.B..

2) **Transazione Bonora**

Si è chiusa il 2/03/2006, con il pagamento da parte di Efim di Euro 100.000, un contenzioso con il Dott. Ivan Bonora (ex dirigente Efim ed ex presidente della società Efimpianti S.p.A.), che aveva avanzato, nei confronti di Efim, pretese creditorie di importo notevolmente superiore.

ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

Non vi è stata attività di ricerca e sviluppo effettuata direttamente dall'Ente di gestione nonché dalle proprie controllate.

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE

La natura dei rapporti di Efim con le imprese controllate si è sostanziata, prevalentemente, in operazioni di carattere finanziario e di vigilanza sulle procedure in liquidazione coatta amministrativa.

Sono da segnalare, in particolare:

- a) i trasferimenti disposti a favore di società in liquidazione coatta amministrativa (per 126,4 milioni di euro), ai sensi dell'art. 5, comma 4 quinquies della legge 33/93 e sue successive modifiche, per poter far fronte al pagamento dei debiti sorti dopo il 18/7/1992 (essenzialmente per debiti ammessi allo Stato Passivo);
- b) il pagamento, con onere a carico della gestione liquidatoria (per 166,7 milioni di euro), dei costi di prepensionamento del personale delle società del Gruppo, a norma dell'art. 4, commi 1 e 4 del D.L. n. 516 del 29/08/94, convertito, con modificazioni, della legge n. 598 del 27/10/94;
- c) le garanzie rilasciate dall'Ente su obbligazioni di società controllate (ancorché cedute o assoggettate a procedura di liquidazione coatta amministrativa).

EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 30/06/2006**Versamento al Capo X di Euro 40.000.000**

In data 13/07/2006 è stato effettuato il versamento (al Capo X – capitolo 2368) di fondi Efim disponibili presso la Tesoreria Centrale, in eccedenza rispetto ai propri fabbisogni. L'importo relativo è stato determinato in 40 milioni di Euro con decreto n. 71862 del 10 luglio 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

PREVISIONI A FINIRE

L'attività di alienazione o di collocazione in liquidazione coatta amministrativa delle società controllate, che ha costituito il prevalente impegno della liquidazione dell'Efim, deve ritenersi praticamente conclusa ad eccezione di alcune partecipazioni di minoranza (Finsiel, Sfirs, Insar).

Si prevede un residuo impegno, che riguarda sia le società possedute al 100%, sia quelle non al 100%, relativo alla copertura degli oneri per il prepensionamento del personale, non ancora regolati con gli Enti previdenziali.

Per le società in l.c.a. possedute al 100%, l'impegno maggiore riguarda i trasferimenti disposti per poter far fronte al pagamento dei loro debiti, nonché al pagamento dei costi di prepensionamento del personale ed alle garanzie prestate dal Commissario su obbligazioni delle società stesse.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 602 del 27/11/1996, le società in l.c.a. non controllate al 100%, in caso di totale insussistenza dell'attivo, possono richiedere al Commissario liquidatore dell'Efim il trasferimento della provvista, derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, necessaria a far fronte alle spese di gestione della procedura.

Infine, l'art. 156 della Legge finanziaria per il 2001 ha inteso razionalizzare la chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa sia delle Società controllate da Efim sia dell'Ente stesso, sostanzialmente attraverso l'accorpamento di alcune procedure liquidatorie in atto (si veda, al riguardo, lo schema alla pagina 4 che precede).

- NOTA INTEGRATIVA -

La presente Nota integrativa è stata redatta secondo il disposto dell'art. 2427 C.C., nel rispetto delle norme attualmente in vigore, ai sensi e per gli effetti dell' art. 2423 C.C. e costituisce parte integrante della qui esposta Relazione semestrale 1/1-30/06/2006.

Il bilancio è stato redatto in unità di Euro, secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2423 C.C.. I valori presentati nella Nota integrativa, ai sensi dello stesso articolo, sono esposti in migliaia di Euro, ove non diversamente indicato.

A norma del comma 3 dell'art. 2423 ter, sono state aggiunte le voci:

- a) Tesoreria centrale dello Stato (conto infruttifero), tra le "Disponibilità Liquide" ;
- b) Apporti dello Stato, tra le "Altre riserve".

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo Stato patrimoniale ed il Conto economico, si espongono di seguito i criteri adottati per la loro valutazione, nonché le ragioni economiche e finanziarie delle principali variazioni intervenute nella loro consistenza rispetto ai valori iniziali. Per una più agevole intellegibilità e comparabilità vengono riportate, per ogni singola posta significativa, delle tabelle o prospetti di movimentazione, atti ad evidenziarne le consistenze iniziali, le principali variazioni e le consistenze finali.

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

Come previsto dall'art. 2423 bis del C.C., la relazione chiusa al 30/06/2006 è stata redatta secondo i principi generali della competenza economico-temporale e della prudenza economica, attesa la particolare situazione di liquidazione dell' Ente (che, si ricorda, è stato

soppresso e posto in liquidazione con D.L. n. 340 del 17 luglio 1992, reiterato dal D.L. 20 ottobre 1992, n. 414, reiterato dal D.L. 19 dicembre 1992 n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993 n. 33 e che, con Decreto del Ministro del Tesoro del 21/1/1995, è stato assoggettato alla procedura di liquidazione coatta amministrativa).

Naturalmente, la definizione dei presunti valori di realizzo e di estinzione delle residue attività e passività, quali risultano appostate in bilancio, ha comportato il ricorso a ragionevoli previsioni, stime ed astrazioni, pur nella oggettiva difficoltà ad immaginare gli esiti finali delle relative liquidazioni.

In questa prospettiva, sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione:

*** Immobilizzazioni immateriali**

Non esistono immobilizzazioni immateriali in bilancio in quanto già interamente assorbite in conto economico in precedenti semestri, a titolo di rettifiche negative di liquidazione.

*** Immobilizzazioni materiali**

Le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, globalmente rettificato così da esprimerne i presumibili valori di realizzo diretto.

*** Immobilizzazioni in partecipazioni**

Per la valutazione delle partecipazioni sono stati considerati i valori al 31/12/2005 quali espressamente richiesti alle società e da queste ufficialmente forniti, non essendo ancora disponibili le relative Relazioni semestrali al 30/06/2006 previste dall'art. 205 del R.D. 267/42. Ciò, in attesa di conoscere le risultanze delle attività riconciliative in corso tra le posizioni debitorie/creditorie delle società controllate e collegate.

In particolare, vengono, qui di seguito, illustrati i criteri adottati per la valutazione delle partecipazioni:

- a) Le partecipazioni in società controllate (non al 100%), collegate e altre società, in mancanza di riferimenti attendibili sui valori di presumibile realizzo, sono iscritte al costo di acquisizione, eventualmente rettificato in diminuzione, fino al suo azzeramento, in presenza di corrispondenti patrimoni netti negativi.
- b) Per quanto riguarda le partecipazioni in società controllate al 100 % (direttamente o indirettamente) in liquidazione coatta amministrativa, dopo l'azzeramento della partecipazione, viene imputato al Fondo onerosità presunte su partecipazioni l'intero patrimonio netto negativo, mantenendo in essere i crediti dell'Ente verso le stesse.
Ciò a norma dell'art. 5, comma 1, lettera b del D.L. 19/12/92 n. 487, convertito con modificazioni nella legge 17/2/93 n. 33 - confermato dalla legge 112/02 art. 9, comma 2 – il quale prevede che l'EFIM è tenuto al pagamento *"dei debiti, compresi quelli derivanti dalle garanzie rilasciate, delle società controllate assunti nel periodo in cui le azioni delle società stesse sono appartenute per intero, direttamente o indirettamente, all'ente soppresso, quando nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, ne venga prevista la liquidazione"*.
- c) Relativamente al rischio di dover intervenire per consentire il soddisfacimento dei creditori ai sensi del succitato art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 487/92, lo stesso trattamento di cui al punto precedente è stato riservato all'Istituto Ricerche Breda, società per la quale si possono ritenere applicabili le comunicazioni della Commissione Europea (pubblicate sulla G.U.C.E. n. C 267 del 2/10/1993 e sulla G.U.C.E. n. C 349 del 29/12/1993). Tali comunicazioni hanno autorizzato il pagamento delle somme dovute ai creditori dell'EFIM e delle sue controllate interamente possedute ai sensi dell'art. 2362 del codice civile italiano precedente alla intervenuta riforma del diritto societario, che sono o che saranno poste in liquidazione. Si precisa, infatti, che per la società in questione (pur non controllata al 100%), alla luce dei principi consolidati in sede giurisprudenziale in materia di responsabilità ex art. 2362 del codice civile, non può non richiamarsi l'applicazione del suddetto art. 2362 nei confronti dell'azionista di riferimento rappresentato dal soppresso Ente EFIM. Analogo trattamento era già stato adottato anche per Alumix ed Efimpianti.

*** Crediti e Debiti**

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo, mentre i debiti al loro valore di estinzione, coincidente con il valore nominale.

I crediti vantati verso società per le quali opera la garanzia della copertura integrale da parte dell'Efim del deficit patrimoniale, ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della legge 33/93 e sue successive modificazioni, sono mantenuti al loro valore nominale.

I crediti verso le società partecipate in misura non totalitaria ed in l.c.a. sono stati prudenzialmente svalutati per intero, in presenza di patrimoni netti negativi.

Secondo una impostazione concordata con il Ministero del Tesoro (lettera Ministero del Tesoro Prot. 345859 del 24/2/1994), le erogazioni effettuate sia dall'Ente verso le società, sia dalla Cassa Depositi e Prestiti direttamente ai creditori delle stesse società poste in liquidazione, sono state iscritte da Efim quali crediti vantati verso le medesime società. Corrispondentemente, erano state iscritte tra i debiti nei confronti dello Stato, le erogazioni effettuate da quest'ultimo (o dalla Cassa Depositi e Prestiti) nei confronti dell'Ente o dei diretti creditori dell'Efim stesso o delle sue società controllate.

Si evidenzia che i debiti di cui sopra sono stati, nell'esercizio 2001, interamente azzerati ai sensi dell'art. 156, comma 8 della legge 388/2000 (Legge Finanziaria 2001).

*** Ratei e risconti**

I ratei e risconti sono iscritti sulla base della loro competenza economico-temporale e nel rispetto del disposto dell'art. 2424 bis del Codice Civile.

*** Fondi per rischi ed oneri**

I fondi per rischi ed oneri sono destinati alla copertura di perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali, tuttavia, alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

In particolare: